

## ALLEGATO N. 1 A POLIZZA N. 19006931002

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e cioè la Spettabile Associazione delle Sezioni Vicentine del Club Alpino Italiano (Sezioni di Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Dueville, Lonigo, Malo, Marostica, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Recoaro Terme, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza e loro relative Sottosezioni) Via Schiavonetti n. 25 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Ai fini del presente contratto vengono considerati soci della Contraente anche i soci delle Sezioni del Club Alpino Italiano di Cittadella, San Bonifacio e San Pietro in Cariano.
<b>ASSICURATO</b>	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata l'assicurazione.
<b>BENEFICIARIO</b>	La persona, che può essere diversa dal Contraente e dall'Assicurato, alla quale spetta la prestazione contrattuale stabilita.
<b>SOCIETÀ</b>	La Sasa Assicurazioni Riassicurazioni SpA - Riva Tommaso Gulli n. 12 - 34123 Trieste.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale sottoscritto dalle parti.
<b>CAPITALI O VALORI</b>	Le somme che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito.
<b>AUTOVEICOLO</b>	Veicolo a motore a quattro ruote per circolazione a uso privato.
<b>PERDITA TOTALE</b>	Agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza il caso si verifica allorché l'ammontare del danno, comprensivo del valore residuo del veicolo dopo il sinistro, sia superiore al valore commerciale dello stesso veicolo, comprensivo di quello di eventuali accessori opzionali forniti dalla casa costruttrice e delle eventuali apparecchiature fono audiovisive (o loro equipollenti), IVA inclusa, in vigore al momento del sinistro.
<b>VALORE COMMERCIALE</b>	Il valore reale del veicolo, comprensivo di quello di eventuali accessori opzionali forniti dalla casa costruttrice e delle eventuali apparecchiature fono audiovisive, (comprensivo di oneri fiscali), determinato in relazione alla sua commerciabilità avuto riguardo al deprezzamento rispetto all'anno di prima immatricolazione, allo stato di conservazione e di usura, alla dotazione di accessori, alla cessata o meno produzione del modello.
<b>DEGRADO</b>	La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte di danno indennizzabile relativo alle nuove forniture di materiali occorrenti sul veicolo in conseguenza del sinistro.
<b>PRIMO RISCHIO ASSOLUTO</b>	L'assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile; in caso di sinistro la Società si impegna a risarcire i danni subiti, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, fino al limite della somma assicurata.
<b>RIVALSA</b>	Il diritto che la Società ha, in virtù dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato in conseguenza del contratto di Assicurazione.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## ART. 1) - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura gli autoveicoli, compresi gli eventuali accessori opzionali forniti dalla casa costruttrice e le eventuali apparecchiature fono audiovisive ivi installate, di proprietà e/o comproprietà o comunque in uso ai Soci della Contraente, anche se intestate a familiari degli stessi, identificabili nelle comunicazioni "richiesta di copertura" che la Contraente stessa si obbliga a effettuare preventivamente al Broker e alla Società entro le ore 24 del giorno precedente, inviandole al numero di fax 040/3190467 oppure all'indirizzo e-mail [rami.broker@sasa.it](mailto:rami.broker@sasa.it), allorché le stesse vengano usate in attività di servizio per ordine e conto della Contraente medesima durante lo svolgimento di prestazioni quali, a uso esemplificativo e non esaustivo:

- corsi di vario genere quali escursionismo, alpinismo, sci, speleologia, alpinismo giovanile, attività TAM
- gite ed escursioni programmate
- riunioni, convegni, raduni, conferenze, assemblee
- manutenzioni di sentieri e opere alpine
- controllo e ispezione di rifugi e bivacchi

per il risarcimento di danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altro veicolo, con persone o animali, urto contro ostacoli, urto contro oggetti scagliati da altri veicoli, ribaltamento e uscita di strada purché occorsi esclusivamente durante la marcia su strade carrozzabili.

## ART. 2) - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che al momento del sinistro alla guida dell'autoveicolo attenda una persona identificata sul Libro Soci della Contraente e risulti in essere il rapporto di servizio per conto della medesima; pertanto in caso di sinistro, la Contraente dovrà fornire alla Società ampia prova documentale relativa all'uscita del Socio in cui risulti il nome dello stesso, il tipo e la targa dell'autoveicolo impiegato, l'ora di inizio della missione e la destinazione della stessa.

Resta comunque inteso che la garanzia sarà valida anche se alla guida del veicolo designato si trovasse altro Socio della Contraente autorizzato alla stessa trasferta.

## ART. 3) - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa alla temporanea circolazione del veicolo all'estero; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

## ART. 4) - ESCLUSIONE DI GARANZIA

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- determinati da trombe, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine;
- comunque occorsi alle cose trasportate e quelli determinati da oggetti trasportati dal veicolo stesso;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione e l'impiego di sostanze radioattive oppure in connessione di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;

- causati in occasione di partecipazione ad attività illecite;
- dovuti a spese di ricovero, e quelli derivanti da mancato uso o da deprezzamento, qualunque ne sia la causa, da ritardato o mancato rientro nel possesso dell'Assicurato a seguito di disposizioni delle competenti autorità italiane o straniere, e di qualsiasi altro danno indiretto;
- causati da semplici bruciature e/o fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- occorsi a veicoli mentre percorrono strade non carrozzabili.

#### **ART. 5) - CAPITALE O VALORE ASSICURATO**

La presente polizza è stipulata per il capitale o valore di € 10.000,00 (diecimila/00) nella forma "a primo rischio assoluto" con franchigia fissa di € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale valore rappresenta il massimo di indennizzo per ogni veicolo sinistrato, nel presupposto che in esso sia in ogni caso contenuto il "valore a nuovo", intendendosi per tale quello, precisato alle definizioni, degli autoveicoli oggetto dell'assicurazione.

#### **ART. 6) - LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La liquidazione dei danni avviene senza degrado per uso o vetustà, sia per la perdita totale sia per i danni parziali. Se al momento del sinistro la somma assicurata è pari o superiore al valore commerciale, la Società liquida le spese di reintegrazione e sostituzione delle cose danneggiate.

In caso di perdita totale del veicolo il sinistro verrà liquidato, tenendo conto delle disposizioni precedenti e togliendo dall'indennizzo lo scoperto concordato e il valore del relitto.

I danni parziali saranno liquidati previa detrazione, a riparazione avvenuta, della franchigia concordata.

A eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o in officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere il consenso della Società o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del sinistro. La Società ha la facoltà di fare eseguire il ripristino del veicolo o delle parti di esso che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la somma liquidabile; ha infine la facoltà di richiedere l'esibizione della regolare fattura.

#### **ART. 7) FRANCHIGIA**

La somma liquidabile a termini di polizza verrà corrisposta previa detrazione di una franchigia fissa e assoluta di € 350,00 (trecentocinquanta/00).

#### **ART. 8) - AMMONTARE DEL DANNO E SUA LIQUIDAZIONE**

Il danno agli effetti dell'indennizzo è valutato in base ai prezzi a nuovo delle parti di ricambio del veicolo assicurato praticati sul mercato italiano, salvo che nel paese ove le riparazioni vengono effettuate tali prezzi siano inferiori; tenendo presente che, in ogni caso, la Società non risarcirà somma superiore al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro (avuto riguardo per la determinazione di tale valore al deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione, adozione di nuovi metodi e sistemi) e che l'ammontare del costo delle riparazioni indennizzabili non potrà superare il sopraddetto valore commerciale al netto del valore del relitto.

Le spese di smontaggio e montaggio occasionate dal sinistro, sono a carico della Società se nella parte smontata si riscontrino danni indennizzabili. Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

L'Assicurato non ha il diritto di abbandonare alla Società, in tutto o in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi. La Società non risponde delle spese di ricovero e traino, dei danni derivanti dal deprezzamento del veicolo qualunque ne sia la causa e di qualsiasi altro danno indiretto.

Per i sinistri rientranti nelle ipotesi previste dalla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) la liquidazione fa cumulo con quella effettuata dalla Società in base alla predetta convenzione, con il limite dell'effettivo ammontare del danno.

#### **ART. 9) - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; salvo per gli interventi di prima urgenza, le riparazioni non potranno effettuarsi prima dell'approvazione del preventivo da parte della Società o prima dell'eventuale controllo dei danni fatto da un tecnico della Società stessa.

#### **ART. 10) - DENUCIA DEL SINISTRO**

L'Assicurato deve trasmettere alla Società, entro 5 giorni dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una dettagliata denuncia contenente l'indicazione della data e del luogo del sinistro, la fedele esposizione delle modalità e delle causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità dei danni subiti, nonché tutti gli elementi necessari per dimostrare che il sinistro rientra nella garanzia assicurativa.

#### **ART. 11) - NOMINA E MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI**

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata mediante accordo diretto tra le parti, oppure a richiesta di una di esse mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Assicurato. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro o anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo fra gli altri due periti e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, a iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale dove ha sede la Direzione della Società, ovvero dove ha sede la Direzione Generale della Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli. I periti devono indagare sulle cause e circostanze del sinistro, verificare l'esattezza della descrizione e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedere alla stima e liquidazione del danno sulla base di quanto previsto dalle condizioni di garanzia.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, e sono obbligatori tra le parti, rinunciando queste a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifiche di errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla tale rifiuto deve essere attestato dagli altri due periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 12) - PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ. FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE.**

Il pagamento delle indennità è eseguito in contanti entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni da quello del sinistro e non sia stata fatta opposizione, salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del C.C., qualora il veicolo sia soggetto a privilegi, pegno o ipoteca a favore di terzi. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non ricade tra le esclusioni specificatamente previste dal contratto. La Società ha facoltà in ogni caso di sostituire in natura, in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il controvalore.

#### **ART. 13) - DIRITTO DI RIVALSA**

I diritti e le azioni che la Contraente, l'Assicurato o i loro aventi possono avere verso terzi, passano di diritto e, occorrendo, mediante atto di cessione formale alla Società fino a concorrenza degli importi pagati con rinuncia peraltro al diritto di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo, nonché dei famigliari dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. In caso di concorso di colpa e qualora il danno risarcito in base alle condizioni di polizza sia effettivamente inferiore a quello effettivamente subito dall'Assicurato, la Società rinuncia a favore del medesimo alla rivalsa

nei confronti del terzo responsabile limitatamente a un importo pari alla parte di danno rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

#### **ART. 14) - FACOLTÀ DI RECESSO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla sua definizione è data alle parti la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Se il recesso avviene per volontà della Società, la stessa rimborserà la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso entro 30 giorni da quello in cui il recesso avrà avuto effetto. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia o qualunque altro atto della Società non potrà essere interpretato come rinuncia della Società stessa a valersi del diritto di recesso.

Nei casi di morosità la Società ha facoltà di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del Contratto, fermo il diritto dei premi scaduti. Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione da parte della Contraente sono dovute alla Società le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte e il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

#### **ART. 15) - PREMIO**

Il premio annuo dovuto è convenuto in € 4,00 (quattro/00), comprensivo delle imposte d'uso, per ogni giornata/missione (uscita autorizzata) effettuata dagli Assicurati durante l'annualità assicurativa quali risultanti dalle "richieste coperture" liquidate durante il medesimo periodo. Al perfezionamento della presente polizza la Contraente versa in via preventiva il premio di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00), comprensivo di imposte di legge, da considerare premio minimo comunque acquisito dalla Società. La Contraente si impegna altresì a segnalare alla Società al termine di ogni annualità assicurativa e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del periodo assicurativo, il numero complessivo di giornate/missione effettuate dagli autoveicoli assicurati durante l'attività di servizio quali risultanti dai documenti dalla Contraente. In proposito la Contraente si impegna a permettere in qualsiasi momento l'effettuazione di verifiche e controlli da parte di incaricati della Società, fornendo i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **ART. 16) - REGOLAZIONE PREMIO**

Entro 90 giorni dal termine di ogni annualità il premio verrà regolato in relazione a quanto previsto al punto che precede con conguaglio al premio anticipato. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, la Contraente è tenuta a pagare, insieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione all'ultimo consuntivo uscite annue dichiarato dalla Contraente alla fine del periodo per il quale viene effettuata la regolazione stessa.

Sia la differenza del premio risultante dalla regolazione sia quello dovuto dalla Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della Società.

#### **ART. 17) - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il pagamento del premio deve essere eseguito presso la sede del Broker al quale è assegnata la polizza.

La prima rata del premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze stabilite contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e la firma delle persone autorizzate a riscuotere il premio. Il periodo di mora per il pagamento delle rate di premio di ogni annualità assicurativa viene elevato a trenta giorni.

#### **ART. 18) - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata o con telegramma e/o telefax e/o con e-mail (all'indirizzo dell'art. 1) alla Direzione della Società oppure al Broker al quale è stata assegnata la polizza.

#### **ART. 19) - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto si intende esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Contraente.

#### **ART. 20) - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 21) - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

#### **ART. 22) - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto è fissata in anni uno e lo stesso cesserà senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

#### **ART. 23) - CLAUSOLA BROKER**

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla rispettabile AON SpA – Via Della Vecchia Ferriera 57 – Vicenza, di seguito denominata Broker; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compresa la gestione amministrativa dei sinistri, saranno svolti per conto dell'Assicurato/Contraente dal Broker stesso. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà fatta dalla Contraente tramite il Broker che provvederà al versamento alla Società assicuratrice sottoscrittrice della polizza.

Il pagamento del premio da parte della Contraente al Broker ha efficacia liberatoria nei confronti della Società anche ai termini dell'art. 1901 C.C.

Il Broker si impegna comunque a dare tempestiva comunicazione alla Società degli incassi effettuati.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società, nel nome e per conto dell'Assicurato/Contraente, si intenderà valida come se effettuata direttamente dall'Assicurato/Contraente. Parimenti, ogni comunicazione resa dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà valida come se effettuata direttamente alla Società, restando obbligo del Broker il pronto inoltrare alla Società della comunicazione stessa. Tutte le comunicazioni che hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti o modifiche di garanzie e/o di condizioni normative e/o di premio, debbono risultare sottoscritte per accordo dalla Contraente e dalla Società.